


La normativa

AMBIENTE ALIMENTAZIONE CULTURA SICILIA
Ambiente Alimentazione Cultura Sicilia



LA NORMATIVA

LA LEGGE CHE REGOLA IL SETTORE

Il diffondersi dell'agricoltura biologica e l'incremento dei consumi di prodotti biologici ha fatto sì che anche le Istituzioni europee si interessassero al fenomeno emanando, il regolamento che tuttora disciplina l'intero sistema di produzione con il metodo biologico. La normativa in questione è il Reg. (CEE) 2092/91*, del Consiglio del 24 giugno 1991, che indica cosa e come fare per poter definire "da agricoltura biologica" un prodotto. Nel corso degli anni si sono succeduti altri regolamenti che hanno integrato o modificato parte del testo originario, ampliando e migliorando di anno in anno il sistema che regola il settore.

A COSA SERVE IL REGOLAMENTO

Con l'introduzione della normativa di riferimento per la produzione agricola biologica l'Unione Europea ha inteso:

- unificare a livello europeo le normative sul biologico per garantire la leale concorrenza tra i produttori e la trasparenza verso i consumatori delle tecniche di produzione e preparazione degli alimenti biologici;
- garantire il consumatore con regole precise sull'etichettatura e la pubblicità dei prodotti biologici

** REG (CEE) 2092/91 - Relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari*

assicurando la libera circolazione dei prodotti biologici in tutti i Paesi europei;
Istituire un sistema di controllo sull'intera "filiera" ovvero applicato su tutti coloro i quali producono, preparano, immagazzinano, commercializzano o importano da Paesi terzi alimenti biologici.

I PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE VENDUTI COME OTTENUTI DA "AGRICOLTURA BIOLOGICA"

L'art. 1 del Regolamento (CEE) 2092/91 stabilisce che solo le seguenti categorie di prodotti possono essere messe in vendita con in etichetta il riferimento di Agricoltura Biologica:

- prodotti agricoli tal quali (es: frutta e verdura, cereali, ecc);
- prodotti trasformati destinati esclusivamente all'alimentazione umana;
- mangimi per animali.

I PRINCIPI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Il regolamento europeo fissa i seguenti principi:

- l'esclusione di prodotti chimici di sintesi (ottenuti cioè da combinazioni chimiche di origine industriale e non presenti come elementi direttamente in natura) dalla coltivazione, dall'allevamento e dalla preparazione;
- l'utilizzo di piante resistenti e di insetti predatori nella lotta contro i parassiti;
- l'incremento e mantenimento della fertilità naturale del terreno mediante l'utilizzo di tecniche di lavorazione non distruttive per la struttura chimico-fisica

del terreno, l'adozione di rotazioni colturali (successioni delle diverse colture sullo stesso terreno) adeguate e di sovesci (coltivazioni destinate ad essere interrate con effetto diserbante e benefico sul terreno);

- l'uso di fertilizzanti di sola origine naturale;
- la garanzia per gli animali di una vita in allevamento conforme alle esigenze delle singole specie.

I PRINCIPALI METODI DI COLTIVAZIONE

Il regolamento europeo prevede alcune regole principali per la coltivazione dei prodotti biologici:

- **il periodo di conversione**, prima che l'azienda diventi a tutti gli effetti un'azienda biologica e i suoi prodotti siano certificati come tali, occorre un periodo di tempo variabile in relazione al tipo di produzione. Nel caso di aziende a sola produzione vegetale il periodo, per esempio, varia dai 2 ai 3 anni in relazione all'orientamento produttivo ed alle disposizioni dell'Organismo di Controllo che certifica l'azienda;
- **il materiale di propagazione**, è obbligatorio impiegare materiale di propagazione vegetale (semi, piantine, ecc) proveniente da agricoltura biologica. Qualora non dovesse essere presente sul mercato materiale certificato, è possibile utilizzare materiale proveniente dall'agricoltura convenzionale, ma solo previa richiesta di autorizzazione ad un apposito ente del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- **la fertilità del suolo**, il mantenimento della fertilità si basa principalmente sulla coltivazione di

piante in grado di arricchire la fertilità del suolo (come le leguminose), oppure incorporando nello stesso il letame e altro materiale organico proveniente però da allevamenti biologici;

- **la difesa contro le avversità**, la cura delle piante avviene principalmente mediante una serie di pratiche agronomiche e tecniche colturali, intese a rafforzare le difese proprie delle piante e quindi a prevenire le malattie. È inoltre previsto l'impiego di prodotti di difesa di origine naturale, se l'infezione mette in serio pericolo le coltivazioni;
- **gli OGM**, in agricoltura biologica gli organismi geneticamente modificati (OGM) non possono essere impiegati, così come non possono esserlo neanche i loro derivati, come prodotti fertilizzanti o antiparassitari o durante la fase di trasformazione (per esempio ceppi di lieviti OGM per la produzione del pane o dei vini).

I PRINCIPALI METODI DI ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI

Il regolamento europeo prevede anche alcune regole principali per l'allevamento degli animali con metodo "da agricoltura biologica":

- **il periodo di conversione**, varia in funzione della specie allevata, da un minimo di 6 settimane per le galline ovaiole ad un massimo di 12 mesi per gli equini e bovini destinati alla produzione di carne; per le aziende che convertono simultaneamente i terreni e gli animali, il periodo di conversione è di 24 mesi dalla data di ingresso nel sistema di certificazione;

- **l'origine degli animali**, gli animali devono provenire da allevamenti che osservano il metodo biologico. Per i bovini, comunque è possibile, in casi particolari, acquistare in deroga animali provenienti da allevamenti convenzionali, che tuttavia dovranno rispettare il periodo di conversione per intero prima di poter essere venduti come ottenuti con metodo biologico; per gli altri animali l'acquisto in deroga da allevamenti convenzionali è subordinato al loro impiego esclusivamente come riproduttori;
- **alimentazione del bestiame**, gli alimenti devono essere costituiti da prodotti provenienti da agricoltura biologica. E' però possibile impiegare una percentuale di alimenti provenienti da "aziende in conversione" pari al 30% di sostanza secca della razione alimentare. Qualora, inoltre, l'allevatore non sia in grado di procurarsi alimenti provenienti da agricoltura biologica, è possibile includere alimenti convenzionali fino al 5% della razione annua espressa in sostanza secca per gli erbivori mentre per le altre specie la percentuale varia nel tempo a partire dal 20% fino ad annullarsi nell'anno 2010;
- **la profilassi e cure veterinarie**, l'allevamento biologico si basa sulla prevenzione delle malattie e comunque, quando necessario, per la cura degli animali, si privilegia il ricorso a prodotti fitoterapici, omeopatici, oligoelementi e altri prodotti di origine naturale. Qualora questi prodotti siano inefficaci possono essere impiegati medicinali "convenzionali", ma solo per un numero limitato di interventi e su prescrizione di un veterinario.